



Un richiedente protezione internazionale può invocare, dinanzi a un giudice, la scadenza del termine previsto per il suo trasferimento verso un altro Stato membro

La scadenza del termine di sei mesi di cui, secondo il regolamento Dublino III, uno Stato membro dispone per trasferire un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente che abbia accettato di riprenderlo comporta che il primo Stato membro divenga a sua volta competente a esaminare la domanda di protezione, circostanza che il richiedente può far valere

Il sig. Majid Shiri, cittadino iraniano, contesta dinanzi ai giudici austriaci il rigetto della sua domanda di protezione internazionale in Austria e il suo trasferimento verso la Bulgaria. La Bulgaria, attraverso la quale egli aveva fatto ingresso nell'Unione europea e in cui aveva altresì presentato tale domanda, aveva precedentemente accettato di riprenderlo in carico. Il sig. Shiri sostiene che l'Austria, ai sensi del regolamento Dublino III ¹, è divenuta competente a esaminare la sua domanda in ragione del fatto che egli non è stato trasferito in Bulgaria entro il termine di sei mesi ² a decorrere dall'accettazione, da parte delle autorità bulgare, della sua ripresa in carico.

Il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) chiede alla Corte di giustizia se, secondo il regolamento Dublino III, la scadenza del termine di sei mesi in questione sia di per sé sufficiente a determinare un simile passaggio di competenza tra gli Stati membri. In tale eventualità, esso chiede altresì se un richiedente protezione internazionale possa invocare, dinanzi a un giudice, un passaggio di competenza siffatto.

Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi, la competenza passa automaticamente allo Stato membro che ha chiesto la presa in carico (nel caso di specie, l'Austria), senza che sia necessario che lo Stato membro competente (nella fattispecie, la Bulgaria) rifiuti di (ri)prendere in carico l'interessato.

Tale soluzione non solo emerge dalla formulazione stessa del regolamento Dublino III ma è altresì coerente con l'obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale. Una simile soluzione, infatti, garantisce che, in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di (ri)presa in carico, l'esame della domanda di protezione internazionale sia effettuato nello Stato membro in cui si trova il richiedente, al fine di non differire ulteriormente detto esame.

Peraltro, la Corte dichiara che un richiedente protezione internazionale può far valere la scadenza del termine di sei mesi. Ciò vale a prescindere dal fatto che tale termine sia scaduto prima o dopo l'adozione della decisione di trasferimento. Gli Stati membri sono obbligati a prevedere, al riguardo, un mezzo di ricorso effettivo e rapido.

La Corte precisa, in tale contesto, che, qualora il termine di sei mesi sia scaduto in data successiva a quella dell'adozione di una decisione di trasferimento, le autorità competenti dello Stato membro

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

² Secondo il regolamento Dublino III, il trasferimento deve avvenire entro il termine di sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di un altro Stato membro di (ri)prendere in carico l'interessato, o dalla decisione definitiva su un ricorso avverso la decisione di trasferimento o una revisione di quest'ultima in caso di effetto sospensivo.

richiedente (nel caso di specie, l'Austria) non possono procedere al trasferimento dell'interessato verso un altro Stato membro. Al contrario, esse sono tenute ad assumere d'ufficio i provvedimenti necessari per riconoscere la competenza che viene loro trasferita e per avviare senza ritardo l'esame della domanda di protezione internazionale presentata dall'interessato.

La Corte rileva altresì che il diritto, previsto dalla normativa austriaca, di invocare circostanze successive all'adozione della decisione di trasferimento nell'ambito di un ricorso diretto contro tale decisione costituisce un mezzo di ricorso effettivo e rapido che consente di far valere la scadenza del termine di trasferimento.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106